

LEGISLAZIONE NEGLI STATI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA IN MATERIA DI VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Esempi di buone prassi

PORTOGALLO

Le informazioni concernenti il Portogallo provengono dalle risposte di un questionario trasmesso inizialmente nel 1996 dalla Commissione per l'Uguaglianza e i Diritti delle Donne del Portogallo – CIDM, dipendente allora Ministero del Lavoro e dell'Impiego, e da un'organizzazione non governativa di aiuto alle vittime (l'Associazione Portoghese di Appoggio alla Vittima – APAV. Queste informazioni sono state verificate e aggiornate nel **dicembre 2000**, poi di nuovo nel **febbraio 2003** dalla Commissione per l'Uguaglianza e i Diritti delle Donne del Portogallo – CIDM, che ora dipende dall'Ufficio del Ministro della Presidenza.

1.0 Legislazione e sanzioni in materia di violenza contro le donne

1.1 Lettera della legge – Definizioni

La legge n.61/91 del 13 agosto 1991 mira a garantire una protezione adeguata alle donne vittime della violenza. Da allora, numerose misure legali sono state adottate e iniziative di informazione e di sensibilizzazione sono state condotte, queste ultime dalla Commissione per l'Uguaglianza e i Diritti delle Donne, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vale a dire edizione e diffusione di depliant informativi sulla prevenzione contro la violenza nella famiglia e nei luoghi pubblici e le misure che devono essere prese in caso di violenza: una guida per le donne vittime della violenza; la creazione, dal 1998, di una linea telefonica nazionale “SOS vittime di violenza domestica” che fornisce informazioni giuridiche alle vittime di violenza, aperta tutti i giorni dal mese di maggio 2000, 24 ore su 24, con la collaborazione dell'APAV.

Per quello che riguarda la legislazione, menzioneremo i suggerimenti alle ONG di donne, tra le quali le associazioni di lotta contro la violenza e la legislazione sulle case di rifugio e di accoglienza per le donne vittime di violenza.

La legge 59/98 del 25 agosto 1998, che modifica il C.P.P., stabilisce, nel suo articolo 200/1, una misura relativa all'allontanamento dell'aggressore dal domicilio coniugale. E' previsto che i magistrati del Pubblico Ministero debbano promuovere la sua applicazione ogni volta che sia necessario.

1.2 Violenze coniugali

Secondo l'APAV, i casi di violenze coniugali sono aumentate del 10% tra il 1992 e 1994. Nessun episodio di stupro tra coniugi è emerso. Le statistiche del ministero della Giustizia segnala nel 1999 32 condanne per maltrattamenti al coniuge.

Le violenze coniugali sono punite dal diritto penale; “i maltrattamenti (fisici o psichici) inflitti ai coniuge, ai minori o alle persone handicappate” sono passibili di una pena da uno a cinque anni di reclusione. La modifica, dal 1 ottobre 1995, dei dispositivi legislativi in materia ha avuto per effetto di estenderne il campo di applicazione alle “persone che vivono maritalmente”. La legge n. 7/2000 del 27 maggio 2000 rende pubblico il crimine di maltrattamenti inflitti tra coniugi. Ogni persona può depositare una querela e/o iniziare un procedimento nei casi portati a conoscenza e non più solamente la vittima. La denuncia è obbligatoria per le forze di polizia che vengono a conoscenza del crimine.

Questo crimine è imputabile a chiunque infliggerà al suo coniuge o a chi vive con lui nelle stesse condizioni del coniuge, come ad un genitore o parente di primo grado, dei maltrattamenti fisici o

psichici. Il divieto di contatto con la vittima include l'allontanamento dell'aggressore dal domicilio per un periodo massimo di due anni, può essere applicato come pena accessoria.

I maltrattamenti fisici o psichici inflitti alle donne all'interno della famiglia possono essere denunciati presso le autorità competenti e puniti dalla legge, potendo la vittima, in certe circostanze, richiedere la sospensione del processo. Costituiscono anche una causa di divorzio.

Le donne che subiscono maltrattamenti coniugali in Portogallo possono chiedere un risarcimento giudiziario. L'indennizzo è a carico del delinquente. Nei casi in cui le violenze coniugali sono dei crimini violenti, la legge n. 129/99 del 20 agosto 1999, che approva l'anticipo da parte dello Stato dell'indennizzo dovuto alle vittime della violenza coniugale, prevede che lo Stato si possa sostituire all'aggressore se quest'ultimo non paga. Secondo le ONG, i principali problemi sul piano giuridico vengono da una parte dal fatto che le donne denunciano raramente le violenze di cui sono oggetto, e dall'altra parte dal fatto che la legge è raramente applicata. Beneficiano di questo trattamento le donne che sono state vittime del crimine previsto al n. 2 dell'art. 152 del C.P. (maltrattamenti), commesso sul territorio portoghese o all'estero, prevedendo in questo ultimo caso, che la vittima sia in possesso della cittadinanza portoghese e in una condizione di gravi carenze finanziarie in seguito alla commissione del crimine e che non abbia diritto ad un indennizzo da parte dello Stato nel quale questi fatti sono accaduti.

Repressione

L'atteggiamento della polizia sembra essersi evoluto nei confronti della violenza coniugale nel corso degli ultimi dieci anni, soprattutto dopo che la Commissione per l'Uguaglianza e i Diritti delle Donne ha organizzato, per i funzionari di polizia, più incontri di formazione e sensibilizzazione sulle violenze coniugali, che fanno parte della loro formazione iniziale e continua.

Il progetto "INOVAR", diretto dal Ministero dell'Amministrazione interna, prevede una nuova azione degli agenti di polizia, un appoggio alle vittime di crimini in generale e la protezione speciale dei gruppi più fragili o a rischio (persone anziane, donne e giovani). L'équipe del progetto comprende anche rappresentanti delle forze della sicurezza. Ad esso spetta, tra l'altro, di elaborare un piano di divulgazione pubblica delle azioni che si rivolgono alle vittime di violenza domestica. Questo progetto è stato oggetto di una Risoluzione del Consiglio dei Ministri nel febbraio 1999 (Risoluzione n. 6/99 dell'8 febbraio 1999).

Il rapporto sulla violenza domestica 2000, del Ministero dell'Amministrazione interna, riferisce che, nel corso dell'anno 2000, 11.765 casi criminali sono stati registrati dalla Polizia della sicurezza pubblica e dalla Guardia Nazionale nel contesto della violenza domestica

La legge n. 61/91, del 13 agosto 1991 prevede la istituzione di uffici di polizia specializzati, incaricati di occuparsi direttamente delle donne vittime di violenze. Questi servizi dovrebbero essere gestiti da donne poliziotte, innanzitutto selezionate e formate per questo compito. In pratica, le donne vittime di violenza sono accolte da donne poliziotte se lo domandano e se queste sono disponibili.

Servizi di assistenza

L'Associazione portoghese di aiuto alle vittime (APAV), la cui sede è a Lisbona e che ha delle sedi in altre città del Paese, si occupa di aiuto psicologico, di orientamento, di sostegno finanziario e di informazione delle vittime. In testa alla lista delle priorità ci sono le case di accoglienza per donne percosse. I fondi di cui dispone sono insufficienti. Le vittime possono, d'altra parte, rivolgersi ad un organismo privato, denominato "Entraide femminile".

Nel 1976 la Commissione per l'Uguaglianza e i Diritti delle Donne ha aperto un servizio di aiuto giuridico destinato alle donne. Il 25% circa dei casi di cui si occupa sono casi di violenze

coniugali. Dal 1997 la Commissione ha costituito un data base informatizzato delle sue consultazioni.

“L’Associazione delle Donne contro la Violenza”, una ONG composta da donne, ha anche un servizio di aiuto e sostegno giuridico alle donne vittime di violenza. Gestisce già una casa di accoglienza nella zona di Lisbona, creata con il sostegno di una impresa privata. La legge n.107/99 del 3 agosto 1999, “Creazione di una rete pubblica di case di accoglienza alle vittime di violenza”, definisce il quadro generale della creazione di queste case di accoglienza.

La Commissione per l’Uguaglianza e i Diritti delle Donne ha attivato una linea telefonica nazionale “SOS vittime di violenza domestica” che fornisce informazioni giuridiche alle vittime di violenza. Funziona tutti i giorni dal maggio 2004, 24 ore su 24, con la collaborazione dell’APAV. L’APAV e la CIDM hanno, oltre alla linea telefonica, un ufficio al quale le donne possono rivolgersi direttamente.

Questa linea ha ricevuto, dal personale della CIDM, dalla sua attivazione nel 2000 al mese di settembre, 4156 chiamate delle quali 1807 si riferivano esclusivamente a casi di violenza. Questa chiamate sono state l’oggetto di una valutazione statistica.

Nel corso dell’anno 2002 questo servizio di informazione alle vittime di violenza domestica ha ricevuto un totale di 12590 chiamate delle quali 5363 si riferivano esclusivamente a casi di violenza domestica.

Altre linee locali/regionali di informazione alle donne vittime di violenza sono state attivate ad ONG.

La legge n. 107/99 del 3 agosto 1999 “Creazione di una rete pubblica di case di accoglienza alle vittime di violenza”, stabilisce il quadro generale della rete pubblica delle case di accoglienza delle donne vittime di violenza. Stabilisce che è lo Stato, attraverso il Governo, che deve assicurarne la creazione, il funzionamento e il mantenimento. La rete dovrà essere costituita da almeno una casa di accoglienza e da un centro di informazione/appoggio in ogni distretto del *Continente* e in ciascuna delle Regioni Autonome o due nelle Regioni Metropolitane di Lisbona e di Porto. I servizi forniti da questa rete pubblica e da questi centri di informazione/appoggio sono gratuiti.

La Risoluzione dell’Assemblea della Repubblica n. 7/2000 del 26 gennaio 2000 definisce le misure di protezione alle vittime di violenza domestica. Questa legge è stata oggetto di regolamentazione con il decreto n. 323/2000 del 19 dicembre 2000.

Programmi di prevenzione

L’APAV stima che i poteri pubblici dovrebbero finanziare maggiormente i programmi di questo tipo. I media si interessano al problema che ha dato luogo ad un vasto dibattito pubblico e a dei dibattiti televisivi sulle violenze coniugali, un tema di cui si parla, di conseguenza, di più oggi.

La lotta contro la violenza nei confronti delle donne figura tra i grandi obiettivi del Piano Globale per le pari opportunità, approvato dalla Risoluzione del Consiglio dei Ministri n. 49/97 del 24 marzo 1997. Contiene numerose misure che hanno come obiettivo la lotta contro la violenza della quale le donne sono oggetto.

Un Piano Nazionale contro la violenza nella famiglia è stato approvato il 15 giugno 1999 con la Risoluzione del Consiglio dei Ministri n. 55/99. Questo Piano è rimasto in vigore sino al mese di maggio 2002 ed è stato oggetto di una valutazione. Il Piano comprende tre categorie di misure: Sensibilizzazione e prevenzione; Interventi per proteggere le vittime della violenza domestica; Ricerca e studi.

Un **II Piano Nazionale contro la Violenza Domestica** è stato elaborato dalla Commissione per l’Uguaglianza e i Diritti delle Donne in collaborazione con rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per l’Uguaglianza e i Diritti delle Donne, del Ministero della Giustizia, dell’Educazione, dell’Amministrazione Interna. Della Sanità, della Sicurezza Sociale e del Lavoro, dell’Associazione Nazionale dei Comuni. Il Piano comprende sei categorie

di misure: Informazione, sensibilizzazione e prevenzione; Formazione; Legislazione e sua applicazione; Protezione della vittima e integrazione sociale; Ricerca; Valutazione.

Il II Piano Nazionale per l'Uguaglianza (2003 – 2006), in corso di elaborazione e che sarà ultimato prima del 8 marzo 2003, comprende anche un capitolo “Violenza fisica, psicologica e sessuale” che verte sulle forme di violenza non essendo state integrate nel Piano nazionale contro la violenza domestica.